

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA (UE) 2018/1808 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO, DEL 14 NOVEMBRE 2018, RECANTE MODIFICA DELLA
DIRETTIVA 2010/13/UE, RELATIVA AL COORDINAMENTO DI
DETERMINATE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E
AMMINISTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI CONCERNENTI LA FORNITURA
DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI, IN CONSIDERAZIONE
DELL'EVOLUZIONE DELLE REALTÀ DEL MERCATO**



VII e IX Commissioni Cultura, Comunicazioni - Camera

Audizione Confindustria Radio Televisioni

06 ottobre 2021

Premessa

Confindustria Radio Televisioni, nel ringraziare queste Commissioni per essere stata audita, intende formulare alcune osservazioni sulla bozza di decreto oggi all'esame del Parlamento che determinerà l'aggiornamento dell'intero sistema di norme che governa il settore radiotelevisivo.

Preliminarmente si rileva come le modalità e le tempistiche di implementazione della direttiva AVMS nell'ordinamento nazionale della direttiva non siano state tali da garantire un confronto collaborativo organico e strutturato tra le istituzioni e le imprese che da sempre operano nel settore radiotelevisivo con professionalità e responsabilità.

Si auspica quindi che in questa sede siano prese in considerazione alcune osservazioni che nascono dall'esperienza maturata dalle radio e televisioni italiane, che possono portare nel dibattito in corso i frutti di un patrimonio di valori e competenze che ha pochi pari al mondo.

SUL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/1808 AVMS

L'art. 3 del disegno di legge di delegazione europea (L. 53/ 2021) ha previsto che nell'esercizio della delega il governo dovrà riordinare le disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR) adeguando le disposizioni e le definizioni, comprese quelle relative ai servizi di media audiovisivi e ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato.

In proposito, CRTV osserva che il recepimento della Direttiva AVMS produrrà un impatto molto significativo non solo nel settore dei servizi media, ma nell'intero ecosistema economico digitale, in un contesto che è andato ben oltre i confini del settore radiotelevisivo. L'esigenza di base è creare un quadro normativo e regolamentare equo e rispondente alle necessità del mercato *"technologically neutral"*, con l'obiettivo di garantire un *level playing field* tra gli editori radiotelevisivi, da un lato e gli over the top e video sharing platforms dall'altro in quanto soggetti che, agendo *"al di sopra/oltre la rete"*

e/o mediante lo sfruttamento di contenuti editoriali di terzi, non si configurano – quantomeno nel quadro legislativo esistente - né come broadcaster né come editori e pertanto sfuggono a tutte le innumerevoli disposizioni normative previste per tali categorie.

Le definizioni che saranno adottate avranno un ruolo cruciale poiché dovranno essere adeguate alle peculiarità del mercato audiovisivo nell'ottica di un nuovo sistema e della sua costante evoluzione.

In ordine alla necessità di prevedere misure atte ad assicurare un'adeguata tutela della dignità umana e dei minori in relazione ai contenuti audiovisivi, ivi inclusi i video generati dagli utenti, e alle comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la condivisione dei video, si fa presente che il settore radiotelevisivo ha costantemente dimostrato il proprio impegno per il contrasto alla discriminazione e all'odio, ciò con efficacia e costanza. Ha inoltre partecipato con assiduità e impegno a tutte le iniziative dirette a far valere la tutela dei minori all'interno del sistema delle comunicazioni.

Nell'ottica di creare un ambiente digitale sano, l'auspicio è che si renda omogeneo il trattamento legislativo e regolatorio della fornitura di contenuti, a prescindere dalla piattaforma impiegata per la diffusione di essi, analogica o digitale, via etere o via cavo.

Ciò gioverebbe anche ad equilibrare la concorrenza tra operatori di media tradizionali e *video sharing platforms*, dal momento che i primi rimangono di fatto vincolati alle innumerevoli disposizioni normative previste per tali categorie anche quando ritrasmettono o mettono a disposizione i propri contenuti sulle piattaforme non regolamentate.

Particolare attenzione deve poi essere prestata al tema della promozione delle opere europee. La riforma del sistema delle quote di programmazione e di investimento intervenuta negli ultimi anni ha già visto un proficuo dialogo tra stakeholders del mercato, e i produttori cinematografici e televisivi.

Come noto, il sistema che in Italia disciplina gli obblighi di programmazione e investimento a favore di opere europee e produttori indipendenti è già particolarmente oneroso e complesso per le emittenti italiane, con la previsione di obblighi e sanzioni eccessivamente gravosi per le stesse, che comunque hanno assicurato il sostegno al comparto in modo continuo ed efficiente.

Se l'obiettivo di tutelare le opere europee non può che essere condiviso, va però segnalato che l'imposizione di rigidi obblighi e di limiti eccessivi alla programmazione non sembra aver portato, in nessun Paese dell'Unione, i risultati sperati.

Si raccomanda che siano tenuti in conto i principi già più volte espressi dalla Corte di Giustizia europea in merito agli apparati sanzionatori, ossia rispettare i principi del *ne bis in idem* e del *favor rei*.

Inoltre, è opportuno che sia definito un sistema sanzionatorio specifico per le piattaforme di condivisione video, correlato agli obblighi a queste imposti, anche sul piano della trasparenza informativa.

Sempre nella logica di *level playing field*, anche in questa materia è essenziale che sia attuato un equilibrio tra gli attori del mercato, inclusi gli OTT, che oggi sfuggono del tutto all'apparato sanzionatorio amministrativo.

Le proposte di modifica riguarderanno i seguenti aspetti.

1. Definizioni
2. Tutela de pluralismo
3. Tutela del diritto d'autore
4. Tutela dei minori
5. Disciplina in tema di operatore di rete in tecnica digitale terrestre e uso efficiente delle risorse frequenziali
6. Piattaforme di condivisione di video
7. Sanzioni amministrative
8. Comunicazioni Commerciali Principi Generali
9. Interruzioni pubblicitarie
10. Sponsorizzazioni
11. Quote di programmazione e investimento in opere europee
12. Registro dei programmi
13. Radiofonia. Problematiche afferenti al titolo abilitativo per l'emittenza radiofonica su frequenze terrestri analogiche
14. Radiofonia. Problematiche afferenti alle frequenze radiofoniche analogiche
15. Radiofonia. Disposizioni sugli impianti radiotelevisivi
16. Radiofonia. Promozione delle opere europee
17. Radiofonia. Sanzioni di competenza del ministero

1. DEFINIZIONI

Canale

Canale. Si propone di aggiungere la definizione di canale.

Motivazione

L'inserimento si rende necessario ai fini dell'interpretazione delle disposizioni normative

Telepromozione

Art. 4, lett. mm) (Telepromozione) - nella definizione art. 2 lettera mm) sostituire "fatta dall'emittente televisiva" con "realizzata sotto la responsabilità dell'emittente televisiva".

Motivazione

La modifica si rende necessaria per attribuire attualità alla norma in esame; per poterne garantire l'utilizzo tale strumento necessita, infatti, di una modalità realizzativa più snella rispetto a quanto previsto dall'attuale disciplina. Ciò in quanto consente di specificare la sussistenza di una responsabilità editoriale delle emittenti anche con riferimento a tale tipo di prodotto.

Produttori indipendenti

Art. 4 lett. q) (Produttori indipendenti) – Al fine di evitare paradossi e garantire la certezza del diritto si propone di tornare alla definizione di produttore indipendente presente nel testo attualmente in vigore o, nell'ottica della semplificazione e razionalizzazione richieste dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (L. 22 aprile 2021, n. 53) all'articolo 3, comma 1, lettera d), di adottare la seguente formulazione:

«produttori indipendenti», gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive che, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, non sono controllati da o collegati a fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana o che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro;

Motivazione

L'art. 4. 1 lett. q) dello Schema di Decreto propone una definizione di produttore indipendente più restrittiva rispetto a quella vigente e foriera di problemi e paradossi applicativi atteso che, facendo venir meno l'attuale alternativa presente nella legge e rendendo obbligatoria nel caso delle opere c.d. patrimoniali la titolarità in capo al produttore di diritti secondari.

In primo luogo, tale definizione creerebbe molti problemi rispetto alla libera circolazione di opere europee di produttori indipendenti stabiliti in altri paesi europei. Questo perché rispetto alle opere europee prodotte fuori dal territorio italiano da produttori indipendenti

stabiliti in altri paesi europei e acquisite in licenza dai fornitori di servizi media audiovisivi italiani, il requisito della titolarità di diritti secondari potrebbe non essere rilevante ai fini della qualifica di un produttore indipendente nel paese in cui esso opera. In ogni caso sarebbe un requisito di difficile verifica da parte del servizio media audiovisivi italiano che normalmente acquisita tali contenuti da terzi distributori (e non direttamente dal produttore che li ha prodotti). Tale requisito pertanto, quando richiesto, non può che rilevare ed essere limitato alle sole opere patrimoniali italiane prodotte e finanziate dai servizi media audiovisive italiani in base ai contratti previsti all'art. 57, comma 3 lett. a) dello Schema di Decreto.

Inoltre, tale definizione rischia di danneggiare il mercato dei piccoli produttori indipendenti, i quali non partecipando al finanziamento del costo dell'opera audiovisiva, non hanno interesse a detenere diritti secondari ma – in forza di tale nuova definizione – non potrebbero più essere considerati produttori indipendenti nonostante la loro autonomia e indipendenza rispetto ai fornitori SMAV.

Si aggiunga che tale nuova definizione limita altresì fortemente l'autonomia negoziale delle parti dal momento che sembra proporre un unico modello contrattuale che vede il fornitore SMAV titolare dei diritti primari e il produttore indipendente titolare di diritti secondari, laddove i fornitori SMAV e i produttori indipendenti, soprattutto in caso di co-produzioni, potrebbero decidere di condividere e/o ripartire in maniera differente i diritti primari e secondari secondo il modello di business di ciascuno.

Infine, tale definizione, rendendo la titolarità di diritti secondari obbligatoria, crea un'incertezza normativa (dal momento che non vi è una definizione normativa di tali diritti) che rischia di disincentivare gli investimenti, soprattutto internazionali. Peraltro, il tema dei diritti secondari, così come quello della limitazione temporale dei diritti in relazione alla produzione delle c.d. opere patrimoniali, è un tema ancora aperto e lungamente dibattuto tra tutti gli operatori (fornitori SMAV e produttori) al "Tavolo Quote" e, pertanto, si ritiene che tali discussioni debbano essere portate a termine per avere un quadro più chiaro delle esigenze del mercato. Pertanto, il merito di questi aspetti, così come quelli relativi al ruolo che il produttore indipendente debba rivestire nell'ambito della produzione di questo genere di opere, dovrà essere oggetto del Regolamento Ministeriale di cui dall'art. 57, comma 3, lett. a) e b) dello Schema di Decreto (già previsto dall'attuale TUSMAR), anche al fine di addivenire ad un quadro normativo certo e completo.

2. TUTELA DEL PLURALISMO

Prominence

Al fine di garantire una piena tutela del pluralismo nella comunicazione, si chiede di inserire un'ulteriore e specifica previsione, avente ad oggetto la *prominence*, secondo quanto previsto dalla Direttiva all'art. 7 *bis* (in base al quale gli Stati membri possono adottare misure volte a garantire che si dia debito rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale).

Tale disposizione avrebbe lo scopo di evitare che alcune categorie di soggetti, quali costruttori di apparati di ricezione, gestori di motori di ricerca, gestori di piattaforme web di aggregazione di vario genere possano assumere il ruolo di “*gatekeeper*” impedendo la libera fruizione dei contenuti da parte degli utenti, oltre che la creazione di un ambiente iniquo a discapito dei fornitori di SMAV, soggetti a regole stringenti, a fronte di operatori per i quali non è prevista alcuna regolamentazione.

Tali soggetti potrebbero infatti imporre strumenti tecnologici tali da escludere l'accesso ai contenuti di una parte degli operatori, con evidenti effetti distorsivi della concorrenza e del pluralismo, oltre che di compromissione della funzione sociale, innanzitutto informativa, dei servizi di media audiovisivi.

LCN

Il pluralismo dovrà essere garantito anche all'atto dell'assegnazione dei numeri LCN, escludendo dalla fruizione della numerazione soggetti estranei al novero dei fornitori di media audiovisivi e radiofonici, soggetti che potrebbero sfruttare tale numerazione per deviare il pubblico verso altri servizi.

Inserire Art. 8 bis “Accessibilità dell'informazione mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico”

Accessibilità Piattaforme Tecnologia

1. Allo scopo di assicurare il pluralismo e l'effettività dell'informazione per la più ampia utenza possibile, deve essere garantito l'accesso alla programmazione di informazione e di altri contenuti rilevanti dei servizi di media audiovisivi e radiofonici mediante qualsiasi strumento di ricezione od accesso a tali servizi impiegato dagli utenti, qualunque sia la piattaforma utilizzata per la prestazione dei medesimi servizi.

2. L'Autorità, mediante proprio regolamento, definisce le regole cui i produttori di apparecchi idonei alla ricezione di segnali radiotelevisivi o radiofonici nonché i prestatori di servizi di indicizzazione, aggregazione o reperimento di contenuti audiovisivi o sonori sotto qualsiasi forma, compresi i motori di ricerca Internet, dovranno attenersi allo scopo di assicurare l'osservanza di quanto previsto al comma che precede.

Motivazione

L'inserimento dell'art. 8 bis corrisponde alla previsione della Direttiva all'art. 7 bis, a tenore del quale gli Stati membri possano adottare misure volte a garantire che si dia debito rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale.

3. TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE

Il diritto d'autore si pone come tema centrale nello sviluppo del settore radio televisivo. Esso rappresenta la linfa vitale che sostiene lo sforzo economico degli editori e il lavoro di autori e interpreti, ma è minacciato dall'uso sempre più disinvolto che i grandi operatori del web fanno delle opere soggette a Copyright. Il recepimento della direttiva deve essere un'occasione per ribadire il principio della massima tutela di tale aspetto.³

Art. 33 Protezione dei diritti d'autore

2. I fornitori di servizi di media audiovisivi e i fornitori di piattaforme per la condivisione di video operano nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, ed in particolare:

a) trasmettono le opere cinematografiche, di cui all'articolo 2, comma I, lettera b), della legge 14 novembre 2016, n. 220, nel rispetto dei termini temporali e delle condizioni concordate con i titolari dei diritti;

Motivazione

La menzione specifica riguardante le piattaforme si rende necessaria per fissare il principio che anche queste ultime partecipano delle stesse regole sul copyright imposte agli altri operatori, nell'ottica di un concreto ed effettivo playing field nel settore audiovisivo e per la tutela delle opere autoriali italiane.

4. TUTELA DEI MINORI

È necessario uniformare il sistema di classificazione prevedendo come unico sistema quello proprio dei servizi di media audiovisivi lineari, per non creare confusione nella classificazione stessa, a discapito innanzitutto dell'utenza.

Andrebbe inoltre prevista espressamente l'applicabilità della disciplina contenuta nei commi 1 e 2 dell'art. 38 anche alle opere web, come definite dal decreto Franceschini, qualora le medesime siano distribuite al pubblico nell'ambito dei servizi media lineari e non lineari.

**Garanzia
Effettiva tutela
Copyright**

**Piattaforme
condivisione
video**

**Uniformare il
sistema di
classificazione**

Estendere la disciplina a tutte le piattaforme di distribuzione (web)

All' art.38, comma 1, sostituire la frase "sono vietate le trasmissioni televisive... i programmi che" con "sono vietati i contenuti trasmessi dai fornitori di servizi di media lineari e non lineari e servizi di piattaforma per la condivisione di video che diffondono contenuti gravemente nocivi per lo sviluppo psicofisico o morale dei minori e in particolare contenuti che...".

Motivazione

La modifica si rende necessaria al fine di consentire l'ampliamento dei soggetti cui si applicano le disposizioni previste dalla norma in esame, con particolare riferimento ai "contenuti nocivi e gravemente nocivi", uniformando in tal modo i criteri di classificazione per i contenuti messi a disposizione su tutte le piattaforme distributive; ciò alla luce dello sviluppo tecnologico e della moltiplicazione della possibilità di fruizione dei contenuti sulle diverse piattaforme di distribuzione.

All'art. 38, comma 2, si sostituisca la frase "le trasmissioni delle emittenti televisive e radiofoniche" con "i contenuti delle emittenti televisive e radiofoniche, dei servizi di media audiovisivi a richiesta e servizi di piattaforma per la condivisione di video".

Motivazione

La modifica si rende necessaria al fine di estendere la disciplina contenuta nella norma in esame a tutte le piattaforme di distribuzione.

All'art.38, comma 2, dopo la frase "a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi". Si aggiunga la frase "la previsione della fascia oraria 23-7 si applica ai fornitori di servizi media lineari".

Motivazione

La precisazione si rende necessaria al fine di delimitare l'ambito di applicazione della disposizione in esame ai soli media lineari, mentre ovviamente non è applicabile agli operatori on demand, che non praticano fasce orarie.

All'art. 38, comma 2, dopo le parole "un simbolo visivo chiaramente percepibile" aggiungere la frase "I fornitori di servizi media non lineari hanno l'obbligo d'informare adeguatamente i telespettatori circa il carattere potenzialmente nocivo del programma prima dell'inizio della visione dello stesso".

Fascia protetta non applicabile agli operatori on demand che non praticano fasce orarie

Motivazione

La specificazione si rende necessaria in quanto occorre porre l'obbligo informativo previsto dalla norma in esame anche in capo ai fornitori di servizi non lineari.

All'art. 38, comma 2, in fine: aggiungere le parole: "Le disposizioni che precedono si applicano anche alle opere web come definite dal D.Lgs. 203/2017. Qualora le medesime siano distribuite al pubblico nell'ambito dei servizi media lineari e non lineari non si applica la classificazione di cui all'art.10 del D.Lgs. 203/2017.

Motivazione

L'emendamento assicura che il sistema di segnalazione utilizzato dai servizi di media audiovisivi sia omogeneo, evitando la sovrapposizione di sistemi diversi che genererebbe evidente rischio di confusione."

All'art. 38, comma 3, sostituire le parole: "le trasmissioni" con le parole: "i contenuti".

Motivazione

L'emendamento vuole chiarire l'estensione delle norme a tutti i fornitori di contenuti, anche on-line.

Al comma 7, eliminare le parole "nella fascia oraria di programmazione compresa tra le ore 16 e le ore 19"

Motivazione

Le fasce orarie rappresentano ormai un criterio non attuale, considerata l'attuale offerta di programmi per i minori

All'art. 38, comma 9 aggiungere, in fine: "le stesse Autorità disporranno la realizzazione di campagne di sensibilizzazione anche sulle piattaforme digitali, con la finalità di educare ad un uso responsabile e consapevole dei contenuti disponibili sulla rete internet".

Motivazione

L'inserimento si rende necessario in ottica di *level playing field*, e anche in relazione alla maggiore pericolosità di internet rispetto alla fruizione, da parte dei minori, di altri media.

Art. 38, comma 11: abrogare il comma

Motivazione

Questa previsione risulta del tutto priva di attualità, in considerazione dell'ampiezza delle

**Fascia oraria
non più attuale**

**Vasta offerta
programmi per
minori**

offerte tematiche rivolte ai minori, sia lineari che non, in tutte le piattaforme. Anche al di fuori delle offerte tematiche, vi è una programmazione rivolta ai minori, o alle famiglie, del tutto ampia e diversificata, che rende superflua la previsione di sotto-quote specifiche.

5. DISCIPLINA IN TEMA DI OPERATORE DI RETE IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE E USO EFFICIENTE DELLE RISORSE FREQUENZIALI

In conformità con il quadro legislativo vigente che a seguito della procedura di infrazione n. 2005/5086 ha convertito, tra l'altro, i titoli di operatore di rete in tecnica digitale terrestre da licenze individuali in autorizzazioni generali, si ritiene necessario espungere dal nuovo provvedimento tutte le parti inerenti i titoli di operatore di rete in tecnica digitale terrestre e i titoli in materia di utilizzo efficiente delle risorse frequenziali in quanto oggetto di trattazione nell'ambito del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e della sua revisione. Ciò al fine di evitare disallineamenti con potenziali ricadute anche in ambito giudiziale.

6. PIATTAFORME DI CONDIVISIONE DI VIDEO

Al fine di attribuire effettività alla previsione contenuta all'art. 28 ter, comma 5, della Direttiva è necessario attribuire competenza all'AGCOM sulla verifica dell'adeguatezza e sull'effettivo funzionamento dei sistemi predisposti dai fornitori di piattaforme.

In particolare, occorrerebbe:

- recepire i criteri che consentono di ritenere che una piattaforma sia stabilita in Italia/ soggetta alla giurisdizione italiana (art. 28 bis della Direttiva);
- estendere disciplina ex art.32 bis TU sulla protezione del diritto d'autore.

7. SANZIONI AMMINISTRATIVE

Quanto alla previsione di sanzioni occorre delimitarne l'ambito applicativo al caso di inottemperanza a provvedimenti aventi un contenuto specifico ed un destinatario determinato, con esclusione degli atti regolamentari o di amministrazione generale (artt. 67-68).

È altresì necessaria la previsione espressa dell'applicabilità del criterio del cumulo giuridico nel caso di contestazioni aventi ad oggetto la reiterazione della medesima condotta o di condotte analoghe.

Potenziali disallineamenti con il codice delle comunicazioni

Dare competenza all'AGCOM su piattaforme di condivisione video

Rafforzamento tutele diritto d'autore

Solo casi di inottemperanza

Sanzioni LCN

Occorre inoltre definire un sistema sanzionatorio specifico per le piattaforme di condivisione video, correlato agli obblighi a queste imposti, anche sul piano della trasparenza informativa.

Da ultimo, occorre prevedere uno specifico apparato sanzionatorio che preveda la potestà di Agcom di sanzionare occupazioni *sine titulo* in materia di LCN.

8. COMUNICAZIONI COMMERCIALI PRINCIPI GENERALI

L'art. 43 della bozza in esame promuove forme di auto e co-regolamentazione con i fornitori di servizi media attraverso codici di condotta concernenti le comunicazioni commerciali che accompagnano programmi per bambini, o siano incluse bevande alcoliche o bevande la cui assunzione eccessiva non è raccomandata.

L'associazione promuove e aderisce a forme di autoregolamentazione riconoscendone il valore e l'efficacia. Sul punto, si segnala che CRTV aderisce al Codice di Autoregolamentazione della Comunicazione Commerciale dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP).

9. INTERRUZIONI PUBBLICITARIE

Art. 44 Interruzioni pubblicitarie

Comma 7. Ai fini del presente articolo, per durata programmata si intende il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma, al lordo della pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.

Motivazione

Sembra che il criterio da considerare, ai fini del calcolo della durata programmata, sia quello del lordo, in ottemperanza ai dettati della giurisprudenza della Corte di Giustizia e in continuità con la prassi attuale.

10. SPONSORIZZAZIONI

Art.46 Disposizioni sui servizi di media audiovisivi e radiofonici e sulle sponsorizzazioni

5. È vietata la sponsorizzazione di telegiornali, radiogiornali e notiziari di carattere

politico, nonché di programmi di attualità.

Motivazione

Quanto al divieto, che si auspica venga espunto, di sponsorizzazione dei programmi di attualità, esso espande eccessivamente il rigore del principio di neutralità.

I programmi in parola hanno infatti un contenuto generalmente molto vario, e quasi mai esclusivamente politico. Si pensi all'infotainment e alla cronaca di costume, per i quali non ha senso alcuno vietare la sponsorizzazione.

11. QUOTE DI PROGRAMMAZIONE E INVESTIMENTO IN OPERE EUROPEE

Sulla tematica ogni impresa associata formulerà specifiche istanze e osservazioni, che tengano conto delle peculiarità e delle caratteristiche di ogni soggetto, pertanto, in questa sede si formulano alcune osservazioni generali. Preliminarmente, così come indicato dall'art. 3 lettera d) della legge 53/21 (legge di delegazione europea) l'auspicio e la richiesta è che si addivenga ad una semplificazione e razionalizzazione del sistema normativo di riferimento.

Si ritiene infatti che, nell'insieme, il nuovo prefigurato quadro normativo rischia di pregiudicare la buona salute e la sostenibilità a lungo termine del settore media audiovisivo italiano e disincentivare, invece che incentivare, gli investimenti nel mercato italiano.

(Art. 54)

Comma 3 - Ridefinizione della sotto-quota del 3,5 % nella cinematografia italiana.

Si ritiene necessario rivedere la sotto-quota di riserva del 3,5% in favore delle opere cinematografiche di espressione originale italiana, mantenendone l'entità complessiva ma consentendo che l'1% di tale quota possa essere soggetta all'obbligo di investimento anche per le opere a contenuto narrativo, produzione seriale, di animazione e di documentari. A tutela della cinematografia nazionale rimarrebbe una quota di salvaguardia del 2,5%, comunque ben superiore a quelle previste per le piattaforme a richiesta.

La pandemia ha purtroppo reso difficile la fruizione dei film nelle sale cinematografiche, accentuata dalla sempre più diversa modalità di fruizione indirizzata maggiormente sulla produzione seriale

Espungere divieto

Semplificazione e razionalizzazione del sistema di riferimento

Quadro attuale non sostenibile e disincentivante

Rivedere Sotto-quota di riserva del 3,5%

(Art. 55)

Comma 2 lett b) - Aumento della quota di investimento in opere Europee per i fornitori SMAV non lineari fino al 25%.

L'aumento fino al 25% è del tutto sproporzionato rispetto a quanto previsto dalla disciplina vigente e completamente in controtendenza rispetto alle discussioni tenutesi al "Tavolo Quote" con tutti gli stakeholders ed alla presenza del Governo e di AGCOM. Esso avrebbe impatti negativi inflazionando il mercato con opere che diventerebbero di scarso valore, e facendo oltremodo lievitare i costi di produzione con particolare pregiudizio per i soggetti economicamente meno forti.

(Art. 57)

Si suggeriscono le seguenti modifiche ai commi:

Comma 1

Lettera b), abrogazione intera lettera o in subordine dell'inciso "comunque nella misura non inferiore alle percentuali ivi previste";

Motivazione

Qualora si intenda attribuire ai Ministeri la possibilità di modificare l'entità delle quote di promozione della produzione italiana, in un'ottica di flessibilità del sistema e di adeguamento alle evoluzioni del mercato, dovrebbe essere consentita anche la riduzione, oltre all'aumento, delle quote e delle sotto-quote.

Ciò non dovrà tuttavia comportare l'imposizione di nuove quote e sottoquote per ulteriori e diversi generi di programmazione.

Comma 2

Da abrogare

Motivazione

Il sistema delle quote, nonostante la legge di delega prevedesse una sua semplificazione, rimane rigido e penalizzante per gli operatori televisivi. Va quindi soppressa la disposizione secondo cui rispetto a quelle attuali se ne prevedono di ulteriori per determinate tipologie di produzione.

25% opere europee sproporzionato

Consentire ai Ministeri anche diminuzione oltre all'aumento delle quote e delle sotto-quote

12. REGISTRO DEI PROGRAMMI

Art. 67 Sanzioni di competenza dell'Autorità

1. L'Autorità applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti:

d) dall'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dai regolamenti dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi;

Motivazione

La disposizione presenta problemi di coordinamento normativo.

L'art. 70 comma 1 dispone l'**abrogazione** del Testo Unico attualmente vigente (quindi anche dell'art. 54, comma 1, lett. i), n. 9) del d.lgs. 177/05 che disponeva l'abrogazione **dell'art. 20, comma 4, l. 223/90, avente ad oggetto l'obbligo di tenuta del registro**).

Tuttavia l'attuale art. 67, comma 1, lett. d) del TU, da un lato non contiene più il riferimento all'art. 20 comma 4, l. 223/90 dall'altro, però, **indica la violazione dell'art. 20 comma 5, l. 223/90, relativa all'obbligo di conservazione delle registrazioni dei programmi**, tra le fattispecie che rientrano nella competenza sanzionatoria dell'Agcom, e fa rinvio ad un'ulteriore possibile disciplina regolamentare dell'AGCom in materia di "registrazione dei programmi" genericamente intesa (che potrebbe, quindi, includere forme di tenuta del registro dei programmi).

Si suggerisce quindi di eliminare il riferimento all'art. 20 predetto

Art. 67 lett. d).

Si segnala l'ammontare assolutamente sproporzionato delle sanzioni previste per il caso di violazione degli obblighi in tema di promozione della produzione europea ed indipendente, sia in considerazione della natura degli interessi protetti, sia in comparazione con i presidi sanzionatori previsti per tutte le altre fattispecie dal medesimo testo unico. Sussistono dubbi significativi di costituzionalità e di compatibilità con le norme internazionali ed europee che vietano le sanzioni di entità spropositata.

Per queste ragioni tali sanzioni andrebbero sensibilmente ridotte, parificandole a quelle comminate per le altre tipologie di violazioni alle norme del TUSMAR che, per garantire il rispetto dei principi di flessibilità e di ragionevolezza, dette sanzioni debbano essere

Problemi di coordinamento normativo

Eliminato obbligo di tenuta del Registro ma non la sanzione

Eliminare riferimento all'art. 20

graduate secondo modalità che tengano conto non solo della gravità oggettiva della violazione, ma anche dell'eventuale profilo di reiterazione delle stesse.

Art. 71

1. Al fine di favorire il riassetto del sistema televisivo su piattaforma terrestre agevolare la conversione del sistema in tecnica digitale dallo standard DVB-T allo standard DVB-T2, la diffusione dei programmi televisivi prosegue con l'esercizio degli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente in funzione **prosegue** fino al termine della procedura di assegnazione delle reti di primo e secondo livello in ambito locale nonché delle frequenze in ambito nazionale come pianificate da delibera dell'Autorità e comunque non oltre il termine della procedura di liberazione della banda 700 MHz, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019. Il Ministero autorizza la messa in esercizio e le eventuali successive modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche.

MOTIVAZIONE

La modifica proposta è necessaria per tenere in considerazione la revisione del DM Road Map 19 giugno 2019 che dispone l'attivazione dello standard DVBT-2 a livello nazionale a partire dal 1 gennaio 2023 e non alla data prevista per il rilascio della banda a 700 MHz

SUL RIORDINO DEL TUSMAR (RADIOFONIA)

13. PROBLEMATICHE AFFERENTI AL TITOLO ABILITATIVO PER L'EMITTENZA RADIOFONICA SU FREQUENZE TERRESTRI ANALOGICHE

CRTV apprezza l'intervento svolto dall'Amministrazione sulle disposizioni in esame, tuttavia, segnala in questa sede criticità relative alle disposizioni di settore.

Attualmente, nell'ambito delle diffusionsi radiofoniche in tecnica analogica FM, sussistono situazioni interferenziali sfociate in numerosi contenziosi giudiziari che vedono come parti

**Norme
transitorie e di
coordinamento**

Interferenze

**Molti contenziosi
giudiziali**

interessate da un lato emittenti nazionali, regolarmente in possesso di concessione analogica e autorizzazione al proseguimento dell'attività a seguito di verifica del possesso dei requisiti ai sensi della L. 66/2001, nonché titolari di impianti regolarmente censiti e operanti, e dall'altro lato emittenti locali che, in passato, avevano ricevuto il diniego della concessione, diniego impugnato avanti al TAR, e che per un periodo di tempo hanno operato in regime di sospensiva del TAR medesimo. Queste emittenti locali, sulla base della sospensiva del TAR, hanno, a suo tempo, ottenuto comunque l'attestato di verifica del possesso dei requisiti ex Legge 66/2001 e, nonostante abbiano in seguito abbandonato i ricorsi, risultando pertanto sprovviste della sentenza definitiva che le abilitasse a proseguire l'attività radiodiffusiva, continuano, tutt'oggi, ad operare regolarmente come tutti gli altri concessionari, interferendo chi però è regolarmente legittimato dal titolo concessorio e utilizza impianti regolarmente censiti. Inoltre, conseguono dallo Stato ingenti, quanto indebite, risorse finanziarie attraverso il sistema dei contributi dapprima ex legge 448/1998 e ora ex DPR 146/2017, con evidente distrazione di risorse pubbliche.

In buona sostanza, si tratta dell'esercizio abusivo su base interferenziale per mancanza del titolo concessorio da parte di queste emittenti locali, esercizio che tuttavia diviene lecito per atti della Magistratura, poiché una volta emesse le sentenze civili a tutela dell'esercizio della frequenza, tali sentenze divengono a propria volta il titolo stabile all'esercizio della radiodiffusione in sostituzione della concessione amministrativa in realtà mai conseguita.

Di fatto, è accaduto che, nell'ambito di alcuni giudizi avanti a Tribunali Civili, i giudici si siano espressi ritenendo l'ottenimento della verifica positiva del possesso dei requisiti ex Legge 66/2001 come una nuova autorizzazione basata su un nuovo regime normativo, il quale avrebbe di fatto superato le concessioni rilasciate ex Legge 223/1990 e ss.mm.ii.

Quanto sopra, mette in luce anche un altro problema di particolare interesse per la Corte dei Conti.

Infatti, le emittenti che non sono in possesso di concessione e operano sulla base di sentenze di sospensiva delegittimate dalle perenzioni, verosimilmente non hanno mai pagato il canone di concessione. Ma vi è di più. Le stesse, sembrerebbe, abbiano usufruito negli anni dei benefici per l'editoria, anche successivamente alla perenzione dei ricorsi.

Al fine di facilitare la **risoluzione delle problematiche interferenziali ed evitare esercizi abusivi di attività** nonché ulteriori indebite apprensioni di denaro pubblico, si propongono le seguenti modifiche:

Proposta

Modifica dell'art. 24, comma 1 del D.Lgs. 177/2005.

“Fino all'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui all'articolo 50, la radiodiffusione sonora privata in ambito nazionale e locale su frequenze terrestri in tecnica analogica è esercitata in regime di concessione e o di autorizzazione con i diritti e gli obblighi stabiliti per il concessionario dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, da parte dei soggetti legittimamente operanti in possesso, alla data del 30 settembre 2001, dei seguenti requisiti”

Modifica dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 177/2005 mediante aggiunta, in fine, del seguente periodo.

“Qualora nelle more dell'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui all'art. 42 comma 10 venga meno il titolo in base al quale l'interessato operava al momento della verifica del possesso dei requisiti di cui al punto precedente, l'interessato ne dà comunicazione al Ministero entro e non oltre 30 giorni dall'evento e provvede a cessare l'uso delle frequenze esercite entro il centottantesimo giorno dall'invio della detta comunicazione. Da tale data le frequenze liberate tornano nella disponibilità del Ministero. In caso di mancata comunicazione o mancata liberazione delle frequenze da parte dell'interessato l'utilizzo delle medesime frequenze è considerato senza titolo”.

14. PROBLEMATICHE AFFERENTI ALLE FREQUENZE RADIOFONICHE ANALOGICHE

La radiodiffusione sonora in tecnica analogica rappresenta tutt'oggi l'asse portante del sistema dei contenuti radiofonici, per le note caratteristiche di capillarità, duttilità e facilità di accesso al segnale analogico da parte degli utenti. A conferma di ciò è facilmente osservabile come emittenti concessionarie continuino tutt'oggi ad effettuare rilevanti investimenti nella radiodiffusione analogica, in termini di prodotto ma soprattutto infrastrutturali e tecnologici.

La gestione dell'etere terrestre analogico è perciò cruciale. Anche per questa tecnologia è forte l'esigenza di incoraggiare l'uso efficace e la gestione efficiente delle frequenze e di tutelare gli investimenti delle imprese. Si ritiene essenziale che nell'attuazione delle norme unionali sia dato adeguato rilievo e massima tutela anche all'uso della tecnica analogica, la quale, sebbene apparentemente superata, è in realtà vitale ed essenziale per il comparto.

Sotto questo aspetto è assolutamente necessario che la diffusione FM da parte delle emittenti concessionarie legittimamente operanti sia garantita e tutelata in ogni sede sino a quando altre tecnologie saranno adeguatamente sviluppate e rese disponibili all'utenza con almeno le medesime caratteristiche di capillarità e qualità dell'FM, e con adeguato sviluppo del mercato.

La scrivente ritiene perciò che debba essere rafforzato il principio contenuto nell'attuale comma 10 dell'art. 42 del TUSMAR (che a sua volta deriva dalla lungimirante norma di cui al comma 10 dell'art. del D.L 5/2001), in forza del quale "L'Autorità adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica successivamente all'effettiva introduzione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale e allo sviluppo del relativo mercato".

Per quanto riguarda l'uso efficiente dello spettro elettromagnetico e la pianificazione delle frequenze, l'eventuale approvazione e la successiva applicazione dei commi 6 e 10 dell'articolo 50 porterebbe allo spegnimento di centinaia di frequenze delle radio private, sia nazionali che locali. Ciò determinerebbe:

- una penalizzazione delle reti analogiche quando il mercato del DAB digitale non è ancora maturo e le imprese radiofoniche vivono esclusivamente di analogico;
- una distorsione del mercato, penalizzando soprattutto le emittenti private.

La scrivente ritiene perciò che debba essere rafforzato il principio contenuto nell'attuale comma 10 dell'art. 50 del TUSMAR (che a sua volta deriva dalla lungimirante norma di cui al comma 10 dell'art. del D.L 5/2001), in forza del quale "L'Autorità adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica successivamente all'effettiva introduzione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale e allo sviluppo del relativo mercato" e allo stesso tempo rivedere il comma 6 del medesimo articolo .

Modifica dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 177/2005 nei seguenti termini

“Al fine di escludere interferenze nei confronti di Paesi radioelettricamente confinanti, in ciascuna area di coordinamento definita dagli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero e dalle autorità degli Stati radioelettricamente confinanti, sono oggetto di pianificazione digitale esclusivamente le frequenze attribuite all'Italia dagli accordi stessi. Le frequenze non attribuite internazionalmente all'Italia nelle aree di coordinamento definite dagli accordi internazionali di cui al presente comma, non possono essere pianificate dall'Autorità né assegnate dal Ministero. Nella predisposizione dei piani di assegnazione di cui al comma 5 l'Autorità adotta il criterio di utilizzazione efficiente e razionale dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma reti isofrequenziali per macroaree di diffusione.”

Modifica dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 177/2005 nei seguenti termini

“L'Autorità adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica tenendo conto dell'esigenza di incoraggiare l'uso efficace e la gestione efficiente delle radiofrequenze, di tutelare gli investimenti e promuovere l'innovazione, successivamente all'effettiva e capillare diffusione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale e all'adeguato sviluppo del relativo mercato ivi inclusa la rilevazione degli ascolti”. In ogni caso il piano dovrà garantire la prosecuzione delle diffusioni radiofoniche legittimamente operanti da parte dei concessionari per la radiodiffusione analogica attive alla data di approvazione del piano”.

15. DISPOSIZIONI SUGLI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI

All'articolo 28 comma 6 apportare la seguente modifica:

In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale e analogica, gli impianti di radiodiffusione sonora, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti previsti dalle norme regionali nazionali sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, purché ritenuti idonei, sotto l'aspetto radioelettrico, dal Ministero che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, disattiva gli impianti fino al trasferimento.

16. PROMOZIONE DELLE OPERE EUROPEE

L'attuale disciplina del TUSMAR, così come la direttiva (UE) 2018/1808, si riferisce esplicitamente al settore televisivo. Va segnalato, tuttavia, che potrebbero sorgere delle problematiche in relazione a quei soggetti radiofonici che trasmettono il proprio contenuto su diverse piattaforme, tra le quali anche quella televisiva. Sarebbe opportuno, pertanto, prevedere esplicitamente una esclusione da tale disciplina di tutti quei contenuti trasmessi su piattaforma televisiva che rappresentano il simulcast del contenuto radiofonico trasmesso, per l'appunto, dalle emittenti radiofoniche dotate di apposito titolo concessorio e autorizzazione per operare in tecnica analogica e digitale su frequenze radiofoniche terrestri.

17. SANZIONI DI COMPETENZA DEL MINISTERO

La legislazione vigente non fa riferimento ai concessionari analogici, limitandosi a rinviare *tout court* al Codice, il quale prevede, all'articolo 98 comma 8, sanzioni da euro 30.000 a euro 580.000 per i soggetti che installino o forniscano reti di comunicazione elettronica o offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformità a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 25, comma 4 del medesimo Codice. La dichiarazione di cui all'articolo 25 comma 4 viene presentata per ottenere una Autorizzazione Generale (non vale, cioè, per i concessionari analogici) e contiene esclusivamente una descrizione generica dei sistemi/apparati di rete utilizzati con relative norme tecniche e relativa ubicazione (la dichiarazione non contiene "schede tecniche" particolareggiate per ciascun impianto della rete).

Nel corso degli ultimi anni il Ministero ha applicato comunque le sanzioni previste dall'articolo 98 comma 8 del Codice anche ai concessionari analogici, equiparando le "schede tecniche" degli impianti analogici alla dichiarazione prevista dall'articolo 25 del Codice, contestando ai concessionari le difformità dei singoli impianti analogici rispetto alle "schede tecniche" presentate contestualmente al censimento del 1990. Numerosi operatori hanno impugnato tali sanzioni ottenendo l'annullamento delle stesse in sede giudiziaria fino alla Corte di Cassazione.

L'estensione ai concessionari analogici della sanzionabilità oggi prevista esclusivamente per i titolari di Autorizzazione Generale consentirebbe al Ministero di irrogare ai concessionari analogici le consistenti sanzioni previste dall'articolo 98 del Codice in caso

di semplice difformità di un singolo parametro del singolo impianto rispetto alle “schede tecniche” (le quali, compilate nel 1990 con strumenti poco accurati, possono contenere numerosi errori materiali in diversi campi quali le coordinate geografiche, l’azimuth di puntamento delle antenne, la quota del centro elettrico del sistema radiante, il Guadagno e il numero delle antenne).

Si ritiene pertanto ragionevole che la norma preveda che il Ministero, individuata una difformità, ordini all’emittente di adeguare l’impianto, sanzionando la difformità solo in caso di mancato adeguamento